



Kedrion S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

ALLEGATO 1

"I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001"

Aggiornato al 13 novembre 2020

INDICE

A.	RETI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	3
B.	RETI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	14
C.	RETI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	21
D.	RETI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	26
E.	RETI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	32
F.	RETI SOCIETARI	34
G.	RETI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	42
H.	RETI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	45
I.	RETI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	45
J.	RETI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO.....	53
K.	RETI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	57
L.	RETI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORIZICLAGGIO	59
M.	RETI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	63
N.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	68
O.	RETI AMBIENTALI.....	69
P.	RETI TRANSNAZIONALI	85
Q.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	91
R.	RAZZISMO E XENOFobia.....	94
S.	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	95
T.	RETI TRIBUTARI	97
U.	RETI DI CONTRABBANDO	101

Si fornisce di seguito una descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi¹ la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 [artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 316-bis c.p. - "Malversazione a danno dello Stato". <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".</i>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.	Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". <i>"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".</i>

¹ Sono rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 anche gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, rispettivamente previsti agli artt. 187-bis e 187-ter TUF e come richiamati dall'art. 187-quinquies del medesimo articolato.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzioni interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato". <i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".</i>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 356 c.p. – "Frode nelle pubbliche forniture" <i>"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."</i>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 640 c.p. - "Truffa". <i>"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i> <i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i> <i>[2] se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</i> <i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante]"</i>.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Frode informatica (Art. 640-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica". <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti².</i>

² Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante³.</i>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 L. 898/1986) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 2 L. 898/1986 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale <i>“Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</i> <i>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”</i>

³ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Concussione (Art. 317 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art 317 c.p. - "Concussione". <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione". <i>"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.⁴".</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 600 quote;	Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio". <i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".</i>

⁴ Così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 319-bis c.p. - "Circostanze aggravanti". <i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene"</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote per il comma 1; da 300 a 800 quote per il comma 2. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni per tutte le ipotesi descritte nella norma.	Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari". <i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)	Art. 319-quater c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità".

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni per tutte le ipotesi descritte nella norma.	<i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</i> <i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame	Art. 320 – "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo⁵".</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame Sanzione interdittiva:	Art. 321 c.p. – "Pene per il corruttore" <i>"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".</i>

⁵ Così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4. Sanzione interdittiva solo per i commi 2 e 4: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione". <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.</i> <i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i> <i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319".</i>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame	Articolo 322-bis c.p. – “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri” <i>“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale⁶ Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali <u>ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria</u>⁷. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato (Art. 314 comma 1 c.p.)	Art. 314 comma 1 c.p. - Peculato

⁶ Numero aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237.

⁷ La norma è stata modificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, art.3.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui <i>“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Abuso di ufficio (Art. 323 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote;	Art. 323 c.p. – Abuso di ufficio <i>“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri</i>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”</i>

B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI⁸
 [art. 24-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</i> <i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i> <i>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i> <i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</i> <i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". <i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle</i>

⁸ L'art 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 con la legge. 48/2008.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i> <i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</i> <i>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</i> <i>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 617-quinquies c.p. - “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”. <i>“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater”.</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 635-bis c.p.– “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635⁹ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 635-ter c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i>

⁹Art. 635 - Danneggiamento

"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli artt. 330, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 635-quater c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 635-quinquies c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità". <i>"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p. - "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(Art. 615-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote. Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa a euro 5.164.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617-<i>quater</i>”.</i>
Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-<i>quinqües</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote. Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 615-<i>quinqües</i> c.p. - “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”. <i>“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.</i>
Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Documenti informatici (Art. 491-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria:	Art. 491-<i>bis</i> c.p. - “Documenti informatici”.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>"Se alcuna delle falsità previste al presente capo¹⁰ riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici"</i>¹¹.
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	Art. 640-quinquies c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica". <i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".</i>

¹⁰ Il capo III si intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-bis è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

¹¹ **Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 25 marzo 2005 (27 gennaio 2005), n. 11930.** "L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, ininfluyente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi a due anni.	

C. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i> <i>(omissis VI comma).</i> <i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma¹².</i>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"."</i> <i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,¹³ si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma¹⁴."</i>

¹² Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

¹³ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso". <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i> <i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i> <i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i> <i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i> <i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso". <i>"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma."</i>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione". <i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 74 DPR 309/1990 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". "1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni¹⁵. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

¹⁵ Modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi da uno a due anni.	Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p - "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110" ¹⁶ .

¹⁶ "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala" o ad emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona". La Commissione citata è denominata "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" ed è istituita presso il Ministero dell'Interno.

D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
 [art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". <i>"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i> <i>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i> <i>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</i> <i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i> <i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete". <i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.) Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà¹⁷. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".</i>

¹⁷ La giurisprudenza ha stabilito che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.) Sanzione pecuniaria: fino da 100 a 200 quote.	Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.) Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati". <i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)	Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo". <i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto,</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - fino da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<i>non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata". <i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote	Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. (...)".</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". (...). <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali¹⁸ (Art. 473 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali". <i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>

¹⁸ Così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". <i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i> <i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>

E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
 [art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale". <i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517-quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari". <i>"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.) Sanzione pecuniaria:	Art. 513-bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza". <i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 100 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali". <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i> <i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".</i>

F. REATI SOCIETARI
 [art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Sanzione pecuniaria¹⁹: - da 200 a 400 quote.	Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali". ²⁰ <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Fatti di lieve entità²¹ (art. 2621-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità". <i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali delle Società quotate²² (Art. 2622 c.c.) Sanzione pecuniaria:	Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle Società quotate". ²³ <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé</i>

¹⁹ Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie indicate per ogni fattispecie di reato possono essere aumentate di 1/3 nell'ipotesi di conseguimento di profitto di rilevante entità.

²⁰ Fattispecie di reato riformulata della Legge 69/2015.

²¹ Articolo introdotto dall'art. 10 della Legge 69/2015, la quale all'art. 12 lo ha inserito all'interno del catalogo dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001.

²² Modificato della Legge 69/2015: la precedente rubrica dell'articolo recitava "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori".

²³ Fattispecie e di reato riformulata della Legge 69/2015.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 400 a 600 quote.	<i>o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i> <i>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i> <i>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</i> <i>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i> <i>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</i> <i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato) ²⁴	-
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione ²⁵ (Art. 2624 c.c.) (Abrogato)	-
Art. 25-ter	Impedito controllo	Art. 2625 c.c. - “Impedito controllo”.

²⁴ Il reato di falso in prospetto, contemplato anteriormente alla L. 262/2005 nell'art. 2623 del codice civile, è stato abrogato e riformulato con il predetto dettato normativo e introdotto nel Testo Unico della Finanza all'art. 173-bis. Il legislatore del D.Lgs. 231/2001 non è tuttavia intervenuto a recepire la modifica.

²⁵ Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art.27, non richiamato dall'art. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D.Lgs. 231/2001	(Art. 2625 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote per il comma 2	<i>“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo²⁶ legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali²⁷, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”²⁸.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.) Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote.	Art. 2626 c.c. - “Indebita restituzione dei conferimenti”. <i>“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 260 quote.	Art. 2627 c.c. - “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”. <i>“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)	Art. 2628 c.c. - “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”.

²⁶ Le parole “o di revisione” sono state soppresse dall’art. 37, comma 35 lett. a) del D. Lgs. 39/2010. Le attività di impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall’art. 2624 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall’art. 29 del D. Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D. Lgs. 231/2001.

²⁷ Le parole “ad altri organi sociali o alle società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “o ad altri organi sociali” (art. 37 comma 35 lett. b) del D. Lgs. 39/2010). Per le considerazioni derivanti dalla nuova formulazione si veda la nota precedente.

²⁸ Comma inserito dalla L. 262/2005.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote.	<i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i> <i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i> <i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori". <i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato"</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.	Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209²⁹, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".</i> Art. 2391 (Interessi degli amministratori): <i>"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</i>

²⁹ Le originarie parole: "legge 12 agosto 1982, n. 576" sono state sostituite dal D.L.vo 29 dicembre 2006, n. 303

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote.	Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale". <i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori". <i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi a due anni.	<i>rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i> <i>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</i> <i>Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 2635-bis c.c. - “Istigazione alla corruzione tra privati”. <i>“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</i> <i>Si procede a querela della persona offesa”.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2636 c.c. - “Illecita influenza sull'assemblea”. <i>“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.	Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio". <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni"</i> ³⁰ .
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma.	Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"</i> ³¹ .

³⁰ Tale formulazione è stata introdotta dalla Legge Comunitaria 2004.

³¹ Comma inserito dalla L. 262/2005.

G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
[art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 ³²	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 270-bis c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". <i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i> <i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i> <i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".</i>

³² I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'Art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, Art. 3).

- In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)	Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo: Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 <i>"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i> <i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i> <i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i> <i>2. <omissis></i> <i>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i> <i>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i> <i>5. Commette altresì reato chiunque:</i> <i>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</i> <i>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</i> <i>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</i> <i>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.</i> Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
[art. 25-*quater*.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art 25-<i>quater</i>.1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 583-<i>bis</i> c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". <i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i> <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i> <i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i> <i>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</i> <i>1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;³³</i> <i>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.³⁴</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".</i>

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
[art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001]

³³ Numero così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. s), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

³⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001 ³⁵	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi³⁶, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.³⁷</i>

³⁵ La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

«Art. 25-*quinquies* (Delitti contro la personalità individuale) modificato dalla citata legge:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1 e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3».

³⁶ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24

³⁷ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 2 luglio 2010, n. 108

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Prostituzione minorile (Art. 600-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva (per il comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 600-<i>bis</i> c.p. - "Prostituzione minorile".³⁸ <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i> <i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i> <i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</i>^{39"}
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Pornografia minorile (Art. 600-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; - da 200 a 700 per i comma 3 e 4. Sanzione interdittiva (primo e secondo comma): - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 600-<i>ter</i> c.p. - "Pornografia minorile". <i>" È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</i> <i>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</i> <i>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto."</i>⁴⁰ <i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</i> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento</i>

³⁹ Così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

⁴⁰ Così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni	<i>sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164⁴¹. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità⁴².</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</i> <i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali⁴³</i>
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote	Art. 600-quater c.p. - "Detenzione di materiale pornografico". <i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549".</i> <i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</i>
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma)	Articolo 600-quater.1 c.p. - "Pornografia virtuale" <i>"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i> <i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".</i>

⁴¹ Comma modificato dalla L. 38/2006

⁴² Comma aggiunto dalla L. 38/2006

⁴³ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater) Sanzione interdittiva (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	Art. 600-quinquies c.p. - "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". <i>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da un anno a due anni.	
Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Tratta di persone (Art. 601 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 601 c.p. - "Tratta di persone". <i>"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età⁴⁴".</i>
Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva:	Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi". <i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i>

⁴⁴ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	
Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 603-bis c.p. - "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i> <i>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i> <i>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i> <i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i> <i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i> <i>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</i> <i>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i> <i>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i> <i>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i> <i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i> <i>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i> <i>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".
Art. 25- <i>quiquies</i> D.Lgs. 231/2001	Adescamento di minorenni (Art. 609- <i>undecies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.	Art. 609- <i>undecies</i> c. p.- "Adescamento di minorenni" "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- <i>quiquies</i> , 609-bis, 609-quater, 609- <i>quiquies</i> e 609- <i>octies</i> , adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."

J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO
 [art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 184 TUF - “Abuso di informazioni privilegiate” “1. E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a”. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni⁴⁵. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a) .
Art. 25-sexies	Manipolazione del Mercato	Art. 185 TUF - “Manipolazione del mercato”

⁴⁵ Comma aggiunto dall’art. 1, comma 17 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D.Lgs. 231/2001	(Art. 185 TUF) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	<i>“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni⁴⁶ e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</i> <i>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo</i> <i>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni⁴⁷”.</i>
Art. 187-quinquies TUF	Abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-bis TUF) Sanzione pecuniaria: - da 20.000 a 3 milioni di Euro; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 187-bis TUF - “Abuso di informazioni privilegiate” <i>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i> <i>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</i> <i>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</i> <i>2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i> <i>3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</i>

⁴⁶ Cfr. nota precedente.

⁴⁷ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.
Art. 187-quinquies TUF	Manipolazione del mercato (Art. 187-ter TUF) Sanzione pecuniaria: - da 20.000 a 5 milioni di Euro; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 187-ter TUF - “Manipolazione del mercato” 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. 3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</i> <i>4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</i> <i>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i> <i>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</i> <i>7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</i>

K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
 [art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001 ⁴⁸	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo". <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</i> <i>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</i> <i>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</i> <i>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope⁴⁹</i> <i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".</i>

⁴⁸ La legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, ha previsto l'introduzione dell'art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001. L'art. 25-septies è stato tuttavia riformulato dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81):

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)"

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

⁴⁹ Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose". <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i> <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i> <i>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.^{50 51}</i> <i>Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i> <i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i>

⁵⁰ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

⁵¹ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102

L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORIZICLAGGIO
 [art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 ⁵²	Ricettazione (Art. 648 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	Art. 648 - "Ricettazione". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).⁵³ La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".</i>

⁵² Introdotto dall'Art. 63 co. 3 D.Lgs. 21/11/2007, n.231 di seguito riportato:

Art. 63

[...] 3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:

"Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

5. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

⁵³ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi a due anni.	
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 648-bis - "Riciclaggio". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i>
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	Art. 648-ter c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 648-ter.1 c.p. - "Autoriciclaggio". <i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a €25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da stacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i> <i>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</i> <i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i> <i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i>

M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
 [art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - Sanzione interdittiva: interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 171 L. 633/1941 "[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] <i>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i> (...). <i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i> (...) <i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 500 quote.	Art. 171-bis l. 633/1941 <i>"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- Sanzione interdittiva: interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<i>elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i> <i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 171-ter L. 633/1941 <i>"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i> <i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i> <i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i> <i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i> <i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i> <i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i> <i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i> <i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i> <i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i> <i>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</i> <i>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i> <i>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</i> <i>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i> <i>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i> <i>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i> <i>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i> <i>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</i> <i>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i> <i>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-septies L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 171-septies L. 633/1941 <i>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i> <i>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i> <i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-octies L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 171-octies L. 633/1941 <i>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i> <i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".</i>

N. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
 [art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>decies</i> D.Lgs. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i>

O. REATI AMBIENTALI⁵⁴

[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 250 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non superiore a un anno.	Art. 452-bis c.p. - "Inquinamento ambientale" <i>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 800 quote.	Art. 452-quater c.p. - "Disastro ambientale" <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i> <i>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</i> <i>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</i>

⁵⁴ I reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies sono stati introdotti all'interno del nuovo Titolo VI-bis (Libro II) "Dei Delitti contro l'ambiente" del Codice Penale dalla L. 68/2015 ed inseriti dalla stessa all'interno dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	<i>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 500 quote.	Art. 452-quinquies c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente" "Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 250 a 600 quote.	Art. 452-sexies c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)	Art. 452-octies c.p. - "Circostanze aggravanti"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 1.000 quote.	<i>“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</i> <i>Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i> <i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote.	Art. 727-bis c.p. - “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 733-bis c.p. - “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” <i>“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei	Art. 137 D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote per i commi 3 e 5 primo periodo. - Da 200 a 300 quote per i commi 2 e 5 secondo periodo Sanzione interdittiva fino a 6 mesi (solo c. 2 e 5 secondo periodo) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 300 quote. Sanzione interdittiva fino a 6 mesi - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. ART 103 (Scarichi sul suolo): 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	<i>sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i> <i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i> <i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i> <i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i> <i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</i> <i>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</i> <i>ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):</i> <i>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i> <i>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</i> <i>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico⁵⁵ Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche</i>

⁵⁵ Così sostituito dal Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili	Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(Art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	<i>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per la lettera a) - Da 150 a 250 quote per la lettera b)	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1. <i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1⁵⁶, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote per il primo periodo - Da 200 a 300 quote per il secondo periodo Sanzione interdittiva fino a 6 mesi per il secondo periodo - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3. <i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1⁵⁷, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.".</i>

⁵⁶ Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d. lgs. n. 46 del 2014

⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d. lgs. N.46 del 2014

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 5. <i>"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 6 primo periodo. <i>"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - "Bonifica dei siti", c. 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle	Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - "Bonifica dei siti", c. 2.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	<i>“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, c. 4 secondo periodo. <i>Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - “Traffico illecito di rifiuti”, c. 1 <i>“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 500 quote. Sanzione interdittiva fino a 6 mesi - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 260 D.Lgs. 152/2006 - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, c. 1 <i>“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art. 260 c. 2 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 800 quote.	Art. 260 D.Lgs. 152/2006 - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 2. <i>"Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis c. 6 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6. <i>"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote	Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 7 secondo e terzo periodo. <i>“Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.</i> <i>Comma 8, primo periodo:” Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale”.</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (Art. 260-bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 300 quote	Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 8. <i>“La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi”.</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote	Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - “Sanzioni” (per il “Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria”), c. 5 <i>“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.</i> [Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06] <i>“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - Da 100a 250 quote per il comma 1 - Da 150 a 250 quote per il comma 2	Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i> <i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i> <i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i> <i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i> <i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione".</i> 2. <i>"In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote	Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1, 2. <i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</i> <i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i> <i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i> <i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i> <i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all’Allegato B del Regolamento.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mese e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione - Da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione - Da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione - Da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione	Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1. <i>"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote	Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4. <i>"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</i> [Art. 6 C. 1] <i>"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote	Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono" <i>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote per il comma 1 - Da 200 a 300 quote per il comma 2 Sanzione interdittiva fino a 6 mesi - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".</i> 2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi	Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(Art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per il comma 1 - Da 150 a 250 quote per il comma 2 Sanzione interdittiva fino a 6 mesi per il comma 2 - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000". 2. "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".

P. REATI TRANSNAZIONALI
[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 ⁵⁸ L. 146/2006	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

⁵⁸ L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. **abrogato**

6. **abrogato**

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	<i>e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁵⁹, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma⁶⁰.</i> Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma⁶¹
Art. 10 L. 146/2006	Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso"⁶². <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i> <i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i> <i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i> <i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i> <i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".</i>

⁵⁹ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94

⁶⁰ Comma aggiunto dalla normativa sulla tratta di persone.

⁶¹ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

⁶² La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta⁶³ e alle altre associazioni, anche straniere⁶⁴, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</i>
Art. 10 L. 146/2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309- "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni⁶⁵.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i> <i>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</i> <i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i> <i>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i>

⁶³ Le parole: " alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50

⁶⁴ Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

⁶⁵ Così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i> <i>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.</i>
Art. 10 L. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.	Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43- “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”. <i>“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i> <i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.</i>
Art. 10 L. 146/2006	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) Sanzione pecuniaria:	Art. 377-bis c.p. - “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 100 a 500 quote.	<i>procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.</i>
Art. 10 L. 146/2006	Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 378 c.p. - “Favoreggiamento personale”. <i>“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.</i>
Art. 10 L. 146/2006	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 3, 3-bis, 3-ter, 5]- “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” “1. (omissis) 2. (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto⁶⁶. . 4.(omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00".

⁶⁶ Comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94

Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE
 [art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001	Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1.000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 3, 3-bis, 3-ter] – “Disposizioni contro le migrazioni clandestine”: <i>“[3] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i> <i>[3-bis] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i> <i>[3-ter] La pena detentiva è' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.”</i>
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001	Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote. Sanzione interdittiva:	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 5] – “Disposizioni contro le migrazioni clandestine”: <i>“[5] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	
Art. 25- <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.	Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 12, 12-bis, 12-quinquies] – “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”: <i>“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i> [12-bis] <i>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</i> <i>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i> <i>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i> <i>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis⁶⁷ del codice penale.</i> [12-ter] <i>Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</i> [12-quater] <i>Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.</i>

⁶⁷ Art. 603bis, comma 3 del Codice Penale: “l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		[12-quinquies] <i>Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio."</i>

R. RAZZISMO E XENOFOBIA
 [art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (Art. 3 comma 3-bis, L. n. 654 del 13.10.1975) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co. 3.	Art. 3, comma 3-bis, L. n. 654 del 13.10.1975: <i>"[3-bis]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".</i>

S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE
 [art. 25- *quaterdecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D. Lgs 231/01	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 1 e 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401) Sanzione pecuniaria: a) per i delitti, fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni, fino a 260 quote; Sanzione interdittiva: Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 <i>"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00.</i> <i>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</i> <i>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00."</i> Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 <i>"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco</i>

		istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.”
--	--	--

T. REATI TRIBUTARI

[art. 25- *quinqüesdecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- quinqüesdecies D.Lgs 231/2001 (Reati tributari, articolo aggiunto dalla Legge 157/2019)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) Sanzione pecuniaria: a) fino a 500 quote (comma 1); b) fino a 400 quote (comma 2-bis); aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	Art. 2. D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</i> <i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)</i>
Art. 25- quinqüesdecies D.Lgs 231/2001 (Reati tributari, articolo aggiunto dalla Legge 157/2019)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) Sanzione pecuniaria: a) fino a 500 quote; aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità. Sanzione interdittiva:	Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <i>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</i> <i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</i>

	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	<i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i> <i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</i>
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001 (Reati tributari, articolo aggiunto dalla Legge 157/2019)	Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro Sanzione pecuniaria: a) fino a 300 quote; aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele <i>“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (3)</i> <i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (1)</i> <i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni (2).</i> <i>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</i> <i>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”</i>
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001 (Reati tributari, articolo aggiunto dalla Legge 157/2019)	Omissa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore	Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omissa dichiarazione <i>“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</i>

	aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro Sanzione pecuniaria: a) fino a 400 quote; aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	<i>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i> <i>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</i>
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001 (Reati tributari, articolo aggiunto dalla Legge 157/2019)	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) Sanzione pecuniaria: a) fino a 500 quote; aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	Art. 8 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <i>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</i> <i>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</i> <i>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</i>
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001 (Reati tributari, articolo aggiunto dalla Legge 157/2019)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) Sanzione pecuniaria: a) fino a 500 quote; aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità.	Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</i>

	Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001 (Reati tributari, articolo aggiunto dalla Legge 157/2019)	Indebita compensazione (Art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro Sanzione pecuniaria: b) fino a 400 quote; aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione <i>“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</i> <i>2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.”</i>
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001 (Reati tributari, articolo aggiunto dalla Legge 157/2019)	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) Sanzione pecuniaria: b) fino a 400 quote; aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità. Sanzione interdittiva:	Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte <i>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i>

	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
--	--	--

U. REATI DI CONTRABBANDO

[art. 25- sexiesdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/2001 (Contrabbando, articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020)	Contrabbando (DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: c) fino a 200 quote (comma 1); d) fino a 400 quote (comma 2-bis); Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non inferiore a un anno	Testo Unico Doganale (DPR 43/1973): Delitti del Titolo VII Capo I, per i fatti ivi previsti solo se superano 10mila euro di diritti di confine evasi (nulla quaestio per quelli che prevedono la reclusione): • Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali) • Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine) • Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci) • Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea) • Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga) • Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali) • Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali) • Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione) • Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti). • Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea) • Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

		• Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri) • Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) • Articolo 292 (Altri casi di contrabbando) • Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato) Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, per i fatti ivi previsti solo se superano i 10mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).
--	--	--